



Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
	<i>Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese</i>
	<i>Art. 2 cpv. 3 lett. m^{bis} e m^{ter} (nuovo)</i> ³ Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per: <i>m^{bis}. misure che riducono l'aggravio:</i> misure, come l'adeguamento delle condizioni di detenzione o di cura, attraverso le quali si riduce l'aggravio di un animale in un centro di detenzione di animali da laboratorio o in un esperimento; <i>m^{ter} criteri d'interruzione:</i> eventi o sintomi determinati in anticipo al verificarsi dei quali: <ol style="list-style-type: none">1. un animale nell'esperimento deve essere abbattuto,2. un animale deve essere escluso dall'esperimento ed eventualmente abbattuto;
	<i>Art. 3 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese</i>
<i>Art. 15 cpv. 2</i> ² Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia: <ol style="list-style-type: none">a. l'accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva;b. l'asportazione della falange supplementare ai cuccioli di età non superiore ai quattro giorni;c. la spuntatura del becco ai volatili domestici;d. l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole;e. la marchiatura degli animali, tranne il tatuaggio di cani e gatti e la marchiatura dei pesci;	<i>Art. 15 cpv. 2</i> ² Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia: <ol style="list-style-type: none">a. la marchiatura degli animali mediante marca auricolare o microchip;b. la levigatura della punta dei denti dei lattinzoli.

<p>f. la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli.</p>	
<p>Art. 19 Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini Sugli ovini e sui caprini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna; b. interventi sul pene dei montoni o caproni utilizzati per rilevare i calori. 	<p><i>Art. 19 cpv. 2 (nuovo)</i> ² Sugli ovini è inoltre vietato l'accorciamento della coda.</p>
<p>Art. 20 Pratiche vietate sui volatili domestici Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il taglio del becco; b. il taglio delle appendici della testa e delle ali; c. l'utilizzo di occhiali e di lenti a contatto nonché l'applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco; d. la privazione dell'acqua per provocare la muta; e. l'ingozzamento; f. la spiumatura degli animali vivi; g. la triturazione di feti vivi negli incubatoi e di pulcini vivi. 	<p><i>Art. 20 lett. a, g e h (nuovo)</i> Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il taglio e la spuntatura del becco; g. la triturazione di embrioni a partire dal momento in cui non si può escludere la percezione del dolore e di pulcini vivi; h. l'accorciamento degli arti e degli speroni nella zona del tessuto irrorato di sangue.
<p>Art. 21 Pratiche vietate sugli equidi Sugli equidi è inoltre vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. accorciare il fusto della coda; b. modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli; c. incitare o punire gli equidi con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione; d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle degli arti è stata sensibilizzata o se è stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti; e. eliminare i peli tattili; f. legare la lingua; g. sbarrarli; h. usare metodi che provocano un'iperflessione del collo o del dorso (<i>rollkur</i>). 	<p><i>Art. 21 lett. i-n (nuovo)</i> Sugli equidi è inoltre vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. usare metodi per immobilizzare la testa o il collo in una posizione stretta sul corpo dell'animale al di fuori del suo utilizzo (legare); j. privare l'animale di acqua o alimenti per renderlo remissivo o per punirlo; k. impiegare le seguenti attrezzature: <ul style="list-style-type: none"> 1. briglie con componenti dentate, taglienti, comprimenti o dure, come i naselli e le cavezze con componenti metalliche, che poggiano senza imbottitura sull'osso nasale; 2. morsi a torciglione o con spigoli, come quelli a filo o a catena. 3. briglia da attacco (<i>overcheck</i>) nel collare o sotto la sella; l. esercitare violenza fisica; m. esercitare una pressione psicologica eccessiva; n. impiegare in modo approssimativo o improprio mezzi ausiliari come speroni, morsi o redini.

<p>Art. 22 Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento</p> <p>¹ Sui cani è inoltre vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti; b. importare cani con orecchie o coda recise; b^{bis}. importare o fare transitare cuccioli di età inferiore ai 56 giorni, se non sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice; c. sopprimere gli organi vocali; d. utilizzare animali vivi per addestrare o esaminare cani, ad eccezione dell'addestramento e dell'esame di cani da caccia secondo l'articolo 75 capoverso 1 e dell'addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame; e. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali. <p>² I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.</p> <p>³ I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orecchie o coda recise nei cani importati a titolo di trasloco di masserizie; b. orecchie o coda recise per motivi medici; c. coda corta congenita. <p>⁴ Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE).</p>	<p>Art. 22 Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento</p> <p>¹ Sui cani è inoltre vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti; b. sopprimere gli organi vocali; c. utilizzare animali vivi per addestrare o esaminare cani, ad eccezione dell'addestramento e dell'esame di cani da caccia secondo l'articolo 75 capoverso 1 e dell'addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame; d. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali. e. importare o fare transitare cani che non rispettano le disposizioni di importazione e di transito di cui agli articoli 76a e 76b. <p>² I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orecchie o coda recise per motivi medici; b. coda corta congenita. <p>³ Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie¹ (LFE).</p>
<p>Art. 32 Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali</p> <p>¹ I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.</p> <p>² I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.</p>	<p>Art. 32 Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali</p> <p>¹ I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.</p> <p>² Essi devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.</p>

¹ RS 916.40

	<p>³ Nei capretti l'anestesia per la decornazione deve essere eseguita da una persona in possesso di un diploma di veterinario.</p>
	<p><i>Art. 36 cpv. 3</i> <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p>
<p><i>Art. 40 cpv. 1</i></p> <p>¹ I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro.</p>	<p><i>Art. 40 cpv. 1</i></p> <p>¹ I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 60 giorni dal 1° maggio al 31 ottobre e almeno per 30 giorni dal 1° novembre al 30 aprile. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro.</p>
<p><i>Art. 47 cpv. 1</i></p> <p>¹ I suini tenuti in gruppo e i verri riproduttori devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi.</p>	<p><i>Art. 47 cpv. 1</i></p> <p>¹ I suini devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi.</p>
	<p><i>Art. 48 cpv. 3</i> <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p>
	<p><i>Art. 50a</i> <i>Lattonzoli (nuovo)</i></p> <p>I lattonzoli devono essere allevati e allattati dalla madre nelle prime due settimane di vita. Fanno eccezione i casi in cui la scrofa muore prematuramente, deve essere abbattuta per motivi di salute o ha problemi di salute che rendono impossibile l'allattamento.</p>
<p><i>Art. 59 cpv. 3</i></p> <p>³ Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro equide. L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di equidi vecchi.</p>	<p><i>Art. 59 cpv. 3 e 3^{bis} (nuovo)</i></p> <p>³ Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro conspecifico. L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per contatti sociali con animali di altre specie.</p> <p>^{3bis} Sono riconosciuti come conspecifici per le singole specie equine:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per i cavalli e i pony: cavalli, pony e muli b. per gli asini: asini e bardotti c. per i muli: muli, cavalli e pony d. per i bardotti: bardotti e asini

	<p><i>Art. 60 cpv. 2</i> <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p>
	<p><i>Art. 62</i> Misure per influenzare il comportamento di equidi (<i>nuovo</i>) Le misure per influenzare il comportamento di equidi devono essere adeguate alla situazione, essere direttamente correlate al comportamento dell'animale e concluse quando si verifica l'effetto desiderato o quando causano l'agitazione dell'animale.</p>
<p>Art. 66 cpv. 2 ² A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all'interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento.</p>	<p><i>Art. 66 cpv. 2, 2^{bis}, 3 lett. c e 5 (nuovo)</i> ² I volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all'interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento e deve essere asciutta e soffice. ^{2bis} I volatili domestici devono avere a disposizione in qualsiasi momento possibilità di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie come pietre da beccare, reti da fieno, balle di paglia. ³ <i>Concerne soltanto il testo francese</i> ⁵ Nel caso di pulcini tenuti in voliera, durante le prime due settimane di vita, i requisiti minimi relativi a superficie, posatoi, foraggiamento e abbeveramento di cui all'allegato 1 possono essere adeguatamente ridotti. È possibile rinunciare all'accesso alla superficie ricoperta di lettiera.</p>
<p>Art. 69 cpv. 3 ³ I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell'esercito, nel corpo delle guardie di confine o nella polizia.</p>	<p><i>Art. 69 cpv. 3</i> ³ I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell'esercito, nell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) o nella polizia.</p>
<p>Art. 76 cpv. 3 ³ Su richiesta, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica o dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce il contenuto e la forma della formazione e dell'esame.</p>	<p><i>Art. 76 cpv. 3</i> ³ Su richiesta, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica o dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. L'autorità cantonale o un'organizzazione da essa incaricata verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce il contenuto e la forma della formazione e dell'esame.</p>

<p>Art. 76a Offerta di cani</p> <p>¹ Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il nome, il cognome e l'indirizzo dell'offerente; b. il Paese di provenienza del cane; c. il Paese di allevamento. <p>² I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.</p>	<p>Art. 76a Importazione di cani: cani con orecchie o coda recise (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ È vietata l'importazione di cani con orecchie recise o coda recisa. Fa eccezione l'importazione di cani le cui orecchie o coda siano state recise per motivi medici.</p> <p>² Per l'importazione di cani con orecchie o coda recise da parte di detentori residenti in Svizzera, è necessario dimostrare che l'accorciamento delle orecchie o della coda è avvenuto per motivi medici o che il cane ha la coda corta congenita.</p> <p>³ I cani con orecchie o coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori residenti all'estero che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.</p> <p>⁴ I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale orecchie o coda recise in cani importati a titolo di trasloco di masserizie. Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE².</p>
	<p>Art. 76b Importazione e transito di cani: età minima (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ L'importazione di cani di età inferiore alle 15 settimane è vietata.</p> <p>² Fa eccezione l'importazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cani di servizio; b. cani che hanno un certificato genealogico riconosciuto dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI), se il futuro detentore ritira personalmente il cane dall'allevamento all'estero. <p>³ Per l'importazione di un cane di cui al capoverso 2 lettera a è necessario dimostrare che il cane è destinato a essere utilizzato come cane di servizio.</p> <p>⁴ Per l'importazione di un cane di cui al capoverso 2 lettera b il futuro detentore deve registrarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio nella banca dati di cui all'articolo 30 LFE³ al più tardi 60 giorni prima dell'arrivo del cane. L'autorità competente acquisisce la registrazione nella banca dati.</p> <p>⁵ Prima dell'importazione il futuro detentore di cani inserisce nella banca dati i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attestazione che il cane proviene da un allevamento i cui cani hanno un certificato genealogico riconosciuto dalla FCI; 2. conferma che ritirerà personalmente il cane dall'allevamento all'estero. <p>⁶ Se il controllo dei dati inseriti dimostra che i requisiti di cui ai capoversi 4 e 5 sono soddisfatti, il futuro detentore riceve la conferma della propria registrazione per l'importazione.</p> <p>⁷ Al momento dell'importazione è necessario fornire la prova della conferma della registrazione del detentore.</p>

² RS 916.40

³ RS 916.40

	<p>⁸ Importare o far transitare cuccioli di età inferiore ai 56 giorni è consentito solo se i cani sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice.</p>
	<p><i>Art. 76c</i> Importazione e transito di cani: misure (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ Se nel corso di un controllo doganale l'UDSC riscontra la presenza di cani di cui è vietata l'importazione o il transito o se non può essere fornita la prova della legalità dell'importazione ai sensi degli articoli <i>76a</i> capoverso 2 o <i>76b</i> capoverso 7, lo comunica all'autorità competente del Cantone sul cui territorio ha avuto luogo il controllo. Se riscontra tali cani negli aeroporti nazionali di Zurigo, Ginevra o Basilea, lo segnala al Servizio veterinario di confine.</p> <p>² L'autorità competente ordina il respingimento se quest'ultimo può essere effettuato in modo rispettoso dell'animale.</p>
	<p><i>Art. 76d (nuovo)</i></p> <p><i>Precedente art. 76a</i></p> <p><i>Art. 76a</i> Offerta di cani</p> <p>¹ Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il nome, il cognome e l'indirizzo dell'offerente; b. il Paese di provenienza del cane; c. il Paese di allevamento. <p>² I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.</p>

<p>Art. 78 cpv. 1 frase introduttiva</p> <p>¹ I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:</p>	<p><i>Art. 78 cpv. 1 frase introduttiva</i></p> <p>¹ I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, le persone che offrono servizi di accudimento di animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:</p>
<p>Art. 101 lett. a, b e c frase introduttiva</p> <p>Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gestisce una pensione o un rifugio per animali con più di cinque posti; b. offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali; c. cede a terzi più del seguente numero di animali all'anno: 	<p><i>Art. 101 lett. b e c frase introduttiva</i></p> <p>Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali al giorno; c. alleva e cede a terzi più del seguente numero di animali all'anno:
<p>Art. 102 cpv. 3</p> <p>³ Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 5 animali è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per la detenzione delle specie animali di cui si occupa.</p>	<p><i>Art. 102 cpv. 3</i></p> <p>³ Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 5 animali al giorno è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per la detenzione delle specie animali di cui si occupa.</p>
<p>Art. 103 lett. c</p> <p>Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFE: essere titolare della patente di commerciante del bestiame; 	<p><i>Art. 103 lett. c</i></p> <p>Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFE: essere titolare della patente di commerciante del bestiame; sono eccettuati i macellai che acquistano animali esclusivamente per macellarli nella propria azienda.
<p>Art. 114 Direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio</p> <p>¹ Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Dev'essere garantita la sua supplenza.</p> <p>² Il direttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. decide sull'assegnazione del personale, sull'infrastruttura e su altre risorse; b. è responsabile della protezione degli animali nella detenzione, nell'allevamento e nel commercio di animali; c. è responsabile della distribuzione del lavoro, dell'istruzione dei guardiani di animali e del restante personale, del controllo dei lavori, dell'organizzazione della sorveglianza specializzata e dell'accudimento degli animali da laboratorio nonché dei lavori di documentazione necessari; d. è responsabile delle notifiche di cui agli articoli 126 e 145 capoverso 1; 	<p><i>Art. 114 cpv.1 e 2 lett. f (nuovo)</i></p> <p>¹ Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Deve essere garantita la sua supplenza.</p> <p>² Il direttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. garantisce che nell'allevamento e nella detenzione non venga superato il numero consentito di animali da laboratorio (art. 118a).

<p>e. garantisce che le lacune riscontrate nel centro di detenzione siano segnalate immediatamente al responsabile d'esperimento.</p>	
<p>Art. 117 cpv. 1</p> <p>¹ I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali non deve essere percepibile alcun tremolio fastidioso.</p>	<p><i>Art. 117 cpv. 1</i></p> <p>¹ I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio.</p>
	<p><i>Art. 118a</i> Numero consentito di animali da laboratorio (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ L'allevamento e la detenzione di animali da laboratorio devono essere limitati al minor numero possibile di animali, tale da garantire la disponibilità sufficiente di animali per l'esecuzione degli esperimenti.</p> <p>² Per l'allevamento e la detenzione di linee e ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione, è necessario possedere preventivamente un'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali che giustifichi il numero degli animali.</p> <p>³ Gli animali da laboratorio in eccesso devono essere uccisi, se non possono essere utilizzati per altri scopi.</p>
<p>Art. 119 cpv. 1</p> <p>¹ Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell'inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l'uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell'esperimento.</p>	<p><i>Art. 119 cpv. 1, 1^{bis} e 2 (nuovo)</i></p> <p>¹ Gli animali da laboratorio devono essere trattati con riguardo e in linea con le più recenti scoperte scientifiche.</p> <p>^{1bis} Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell'inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione, al contatto con le persone e in particolare alle manipolazioni necessarie nell'esperimento.</p> <p>² <i>Concerne solo il testo francese</i></p>
<p>Art. 122 cpv. 5 Autorizzazione per i centri di detenzione</p> <p>⁵ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio; b. la detenzione, l'alimentazione, la cura e la sorveglianza degli animali; c. la provenienza degli animali e la sorveglianza del loro stato di salute; d. i requisiti e le responsabilità del personale; e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali; f. gli animali geneticamente modificati e le linee o i ceppi con mutazioni patologiche. 	<p><i>Art. 122 cpv. 5 lett. b</i></p> <p>⁵ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;

<p>Art. 125 Misure che riducono l'aggravio</p> <p>¹ Mediante l'adeguamento delle condizioni di detenzione, delle cure e di altre misure opportune quali la riduzione della durata di vita, la limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile.</p> <p>² Per quanto riguarda le linee o i ceppi con mutazioni patologiche, il numero degli animali allevati o detenuti deve essere giustificato dal numero di animali necessari per gli esperimenti autorizzati. Gli animali in sovrannumero devono essere abbattuti se il loro benessere risulta limitato.</p>	<p><i>Art. 125 Misure che riducono l'aggravio e criteri d'interruzione (nuovo)</i></p> <p>La limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile mediante misure che riducono l'aggravio e l'impiego di criteri d'interruzione.</p>
<p>Art. 126 Obbligo di notifica di linee e ceppi con mutazioni patologiche</p> <p>¹ Se dal rilevamento dell'aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all'autorità cantonale.</p> <p>² La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. caratterizzazione della linea o del ceppo; b. documentazione di rilevamento dell'aggravio; c. possibili misure di riduzione dell'aggravio; d. utilità della linea o del ceppo per fini di ricerca, terapeutici o diagnostici sull'uomo o sull'animale. 	<p><i>Art. 126 cpv.1 e 2 lett. c</i></p> <p>¹ Se dal rilevamento dell'aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all'autorità cantonale. Questo vale anche se l'aggravio può essere evitato con misure di riduzione dello stesso.</p> <p>² La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. possibili misure che riducono l'aggravio e criteri d'interruzione.
<p>Art. 127 cpv. 1</p> <p>¹ Per valutare se l'aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l'articolo 137. In particolare bisogna considerare se gli animali, oltre alle limitazioni del proprio benessere legate alla mutazione genetica, subiranno successivamente anche ulteriori limitazioni riconducibili all'esperimento.</p>	<p><i>Art. 127 cpv. 1</i></p> <p>¹ Per valutare se l'aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l'articolo 137. Se attraverso le misure di riduzione definite è possibile escludere la comparsa di aggravati, non è necessario procedere a una ponderazione degli interessi.</p>
<p>Art. 129 Designazione delle persone responsabili</p> <p>¹ In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali; deve essere garantita la supplenza.</p> <p>² In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali.</p> <p>³ Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d'esperimento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d'esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.</p>	<p><i>Art. 129 cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali; deve essere garantita la supplenza. Tale incaricato non può ricoprire altre cariche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. negli esperimenti sugli animali dell'istituto o del laboratorio di cui è responsabile in qualità di incaricato della protezione degli animali; b. nei centri di detenzione di animali in cui gli animali sono allevati o tenuti per gli esperimenti sugli animali dell'istituto o del laboratorio. <p>³ Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d'esperimento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d'esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.</p>

<p>Art. 129a Competenze dell'incaricato della protezione degli animali</p> <p>L'incaricato della protezione degli animali garantisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano complete; b. nelle domande di autorizzazione siano in particolare esplicitati sufficientemente i dati per la valutazione dell'indispensabilità secondo l'articolo 137. 	<p><i>Art. 129a</i> Competenze dell'incaricato della protezione degli animali</p> <p>L'incaricato della protezione degli animali garantisce che le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano complete e che contengano in particolare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i dati per la valutazione dell'indispensabilità secondo l'articolo 137; b. i dati sui criteri di sorveglianza e di interruzione stabiliti e sulle misure che riducono l'aggravio; c. le analisi di ponderazione degli interessi per la valutazione dell'ammissibilità degli esperimenti.
<p>Art. 135 cpv. 1</p> <p>¹ Prima dell'inizio dell'esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verificarsi dei quali l'animale deve essere escluso dall'esperimento ed eventualmente abbattuto (criteri d'interruzione).</p>	<p><i>Art. 135 cpv. 1</i></p> <p>¹ Prima dell'inizio dell'esperimento occorre stabilire i criteri d'interruzione.</p>
<p>Art. 137 cpv. 1</p> <p>¹ Il richiedente deve dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell'uomo e dell'animale; b. promette l'ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali; oppure c. serve a proteggere l'ambiente naturale. 	<p><i>Art. 137 cpv. 1 lett. d (nuovo)</i></p> <p>¹ Il richiedente deve dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. serve a sostituire gli esperimenti sugli animali, a ridurre il numero di animali da laboratorio o a ridurre l'aggravio negli esperimenti sugli animali.

<p>Art. 139 cpv. 2 Procedura di autorizzazione</p> <p>² Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l'esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell'esperimento. Quest'ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione.</p>	<p><i>Art. 139 cpv. 2 e 5 (nuovo)</i></p> <p>² <i>Abrogato</i></p> <p>⁵ Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l'esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell'esperimento. Quest'ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione. L'autorità cantonale a cui è stata presentata la domanda trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. Le autorità interessate sono libere di coinvolgere le proprie commissioni per gli esperimenti sugli animali. In tutti gli altri casi si applica il capoverso 4.</p>
<p>Art. 140 cpv. 1 lett. d</p> <p>¹ Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:</p> <p>d. sono fissati criteri di interruzione appropriati;</p>	<p><i>Art. 140 cpv. 1 lett. d</i></p> <p>¹ Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:</p> <p>d. sono fissati criteri di sorveglianza e di interruzione appropriati nonché misure adeguate che riducono l'aggravio;</p>
<p>Art. 145 cpv. 1</p> <p>¹ Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all'autorità cantonale mediante il sistema d'informazione animex-ch:</p> <p>a. le linee o i ceppi con mutazioni patologiche secondo l'articolo 126 entro due settimane dalla constatazione dell'aggravio;</p> <p>b. il numero complessivo degli animali allevati o prodotti nell'anno civile, per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche, entro la fine di febbraio dell'anno successivo.</p>	<p><i>Art. 145 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all'autorità cantonale mediante il sistema d'informazione animex-ch:</p> <p>b. per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche: il numero degli animali allevati, prodotti e importati nonché la loro destinazione d'uso nell'anno civile, entro la fine di febbraio dell'anno successivo.</p>
<p>Art. 145a Informazione del pubblico</p> <p>A conclusione di un esperimento sugli animali, l'USAV pubblica i dati di cui all'articolo 139 capoverso 1^{bis} lettere a-c e i dati definitivi sul numero di animali impiegati per ogni specie e sul grado di aggravio.</p>	<p><i>Art. 145a Informazione del pubblico</i></p> <p>A conclusione di un esperimento sugli animali, l'USAV pubblica i dati seguenti:</p> <p>a. il titolo dell'esperimento;</p> <p>b. il settore in cui è svolto;</p> <p>c. lo scopo dell'esperimento secondo la classificazione riconosciuta sul piano internazionale;</p> <p>d. il numero di animali impiegati per ogni specie;</p> <p>e. il grado di aggravio.</p>
<p>Art. 151 cpv. 1 lett. b</p>	<p><i>Art. 151 cpv. 1 lett. b</i></p>

<p>¹ Il detentore responsabile dell'azienda da cui l'animale è trasportato deve:</p> <p>b. annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali.</p>	<p>¹ Il detentore responsabile dell'azienda da cui l'animale è trasportato deve:</p> <p>b. annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa.</p>
<p>Art. 152 cpv. 1 lett. c e e</p> <p>¹ L'autista deve:</p> <p>c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto;</p> <p>e. al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati al macello, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto.</p>	<p><i>Art. 152 cpv. 1 lett. c e e, 1^{bis}</i></p> <p>¹ L'autista deve:</p> <p>c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa;</p> <p>e. al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati al macello, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa.</p> <p>^{1bis} La durata del trasporto di cui al capoverso 1 lettera e viene registrata inserendo l'ora di carico e di scarico; l'ora di carico deve essere inserita prima della partenza.</p>
<p>Art. 160 cpv. 5</p> <p>⁵ La selvaggina d'allevamento non può essere trasportata viva al macello se non è stata preventivamente abituata al trasporto.</p>	<p><i>Art. 160 cpv. 5</i></p> <p><i>Concerne soltanto il testo tedesco.</i></p>
<p>Art. 167 cpv. 4</p> <p>⁴ I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d'aerazione non vengano ostruite durante l'impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.</p>	<p><i>Art. 167 cpv. 4</i></p> <p>⁴ I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d'aerazione non vengano ostruite durante l'impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere o solo in minima parte i contenitori sottostanti.</p>
<p>Art. 179a</p> <p>¹ Sono ammesse le seguenti procedure di stordimento:</p> <p>c. per suini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – elettronarcosi, – esposizione al biossido di carbonio; <p>e. per conigli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – stordimento per commozione cerebrale, – elettronarcosi; 	<p><i>Art. 179a Rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese), lett. c, d^{bis} (nuovo), e, f, h e j nonché cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)</i></p> <p>¹ Sono ammessi i seguenti metodi di stordimento:</p> <p>c. per suini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – elettronarcosi, – esposizione ad appropriata miscela di gas; <p>^{d^{bis}} per lama e alpaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – elettronarcosi; <p>e. per conigli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – stordimento per commozione cerebrale;

<p>f. per pollame:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elettronarcosi, – forte colpo rintuzzato sulla testa, – proiettile captivo, – appropriata miscela di gas; durante questo processo i pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro; <p>h. per selvaggina d'allevamento biungolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello; <p>j. per decapodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elettronarcosi, – distruzione meccanica del cervello. 	<p>f. per pollame:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elettronarcosi, – forte colpo rintuzzato sulla testa, – stordimento per commozione cerebrale, – proiettile captivo nel cervello, – esposizione ad appropriata miscela di gas, – stordimento mediante bassa pressione atmosferica <p>h. per selvaggina d'allevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello; <p>j. per decapodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elettronarcosi. <p>² <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p>
<p>Art. 179b Stordimento</p> <p>¹ Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.</p> <p>² Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l'apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.</p> <p>³ Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione, eccettuato il pollame, siano storditi in piedi o in posizione eretta.</p> <p>⁴ Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.</p>	<p><i>Art. 179b cpv. 5 (nuovo)</i></p> <p>⁵ Durante lo stordimento del pollame con miscela di gas i pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro.</p>
<p>Art. 179d cpv. 1</p> <p>¹ Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.</p>	<p><i>Art. 179d cpv. 1</i></p> <p>¹ Per il dissanguamento occorre recidere le due carotidi oppure effettuarlo per via toracica. Il dissanguamento deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.</p>
	<p><i>Art. 182 cpv. 3</i></p> <p><i>Concerne soltanto il testo francese</i></p>
<p>Art. 190 cpv. 1</p> <p>¹ Devono seguire corsi di formazione continua per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:</p> <p>a. i guardiani di animali;</p>	<p>Art. 190 cpv. 1 lett. e (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ Devono seguire corsi di formazione continua per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:</p>

<ul style="list-style-type: none"> b. gli incaricati della protezione degli animali, i responsabili d'esperienza e le persone che eseguono gli esperimenti, nonché i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio; c. le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall'USAV; d. d. gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali con una formazione di cui all'articolo 197. 	<ul style="list-style-type: none"> e. persone responsabili dell'accudimento degli animali in pensioni o rifugi per animali con più di cinque posti o responsabili dell'accudimento degli animali per più di cinque animali al giorno nelle altre forme di accudimento professionale.
<p>Art. 194 cpv. 1 lett. a e d</p> <p>¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una formazione professionale di base nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» con un certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr; d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo. 	<p>Art. 194 cpv. 1 lett. a e d</p> <p>¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una formazione professionale di base da agricoltore con un certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 LFPr⁴ o un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr; d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo con riferimento agli animali.
<p>Art. 197 cpv. 3</p> <p>³ Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione teorica e pratica.</p>	<p>Art. 197 cpv. 3</p> <p>³ Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione. La formazione può prevedere periodi di pratica.</p>
	<p><i>Titolo dopo l'art. 198</i></p> <p>Sezione 2a: organizzazioni di formazione e aziende in cui si svolgono periodi di pratica (nuovo)</p>
	<p>Art. 198a Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ Le formazioni specialistiche non legate a una professione possono essere offerte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un istituto di diritto pubblico; b. un'organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale; c. un'associazione professionale; d. un'altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 21001:2018⁵ oppure eduQua:2021⁶ valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. <p>² La certificazione di cui al capoverso 1 lettera d deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁷ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.</p>

⁴ RS 412.10

⁵ La norma menzionata può essere ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁶ La norma menzionata può essere consultata e ottenuta presso la segreteria eduQua, Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zurigo

⁷ RS 946.512

	<p>³ Se non esiste chi offre una formazione specialistica non legata a una professione di cui all'articolo 197, l'USAV può riconoscere, in singoli casi, la formazione di un'organizzazione che non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1.</p>
	<p><i>Art. 198b</i> Controllo delle organizzazioni di formazione (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ L'USAV può controllare in loco le organizzazioni di formazione a campione e in caso di segnalazione di carenze.</p> <p>² I controlli che hanno dato luogo a reclami possono essere addebitati all'organizzazione di formazione ai sensi dell'ordinanza del 30 ottobre 1985⁸ sulle tasse dell'USAV in funzione del dispendio di tempo.</p>
	<p><i>Art. 198c</i> Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ L'azienda di detenzione di animali che offre un periodo di pratica nell'ambito di una formazione o di una formazione continua secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento di tale effettivo.</p> <p>² Il DFI può stabilire che la persona possa svolgere il periodo di pratica nella propria azienda di detenzione di animali. In questo caso, è necessario incaricare una persona esterna di accompagnare il praticante nella sua formazione. Questa persona deve avere la qualifica necessaria per l'accudimento degli animali.</p> <p>³ Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali oppure, in caso di un periodo di pratica nella propria azienda, dalla persona esterna incaricata.</p> <p>⁴ Un'azienda di servizi che offre un periodo di pratica nell'ambito di una formazione o di una formazione continua secondo la presente ordinanza deve offrire i servizi che il praticante intende svolgere. La persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per offrire i servizi in questione.</p>
<p>Art. 199 Rubrica e cpv. 1</p> <p>Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale</p> <p>¹ L'USAV riconosce le formazioni di cui all'articolo 197 e i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2. Pubblica la lista delle formazioni riconosciute.</p>	<p><i>Art. 199 Rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Riconoscimento: competenze</p> <p>¹ L'USAV riconosce le formazioni specialistiche non legate a una professione nonché i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2. Pubblica l'elenco delle formazioni riconosciute.</p>
	<p><i>Art. 199a</i> Riconoscimento: criteri e procedura (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ La domanda di riconoscimento di una formazione specialistica non legata a una professione o di un corso di cui all'articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all'USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.</p> <p>² La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione nonché sulla formazione e l'esperienza professionale del personale docente.</p>

⁸ RS 916.472

	<p>³ Per le formazioni specialistiche non legate a una professione la documentazione deve inoltre contenere informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sull'adempimento dei requisiti per le organizzazioni di formazione (art. 198a); le organizzazioni certificate devono presentare all'USAV il rapporto dell'organismo di certificazione; b. sul controllo delle disposizioni del periodo di pratica; c. sull'esame. <p>⁴ Se il richiedente dispone di una propria detenzione di animali o se parti della formazione si svolgono in aziende detentrici di animali, alla domanda deve essere allegato un rapporto di controllo aggiornato dell'autorità cantonale competente per le detenzioni di animali. Il riconoscimento può essere rifiutato se nelle detenzioni di animali emergono gravi carenze.</p> <p>⁵ Il riconoscimento è limitato a cinque anni.</p> <p>⁶ Per la domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere presentata la documentazione di cui ai capoversi 2-4 e dimostrata la frequentazione della formazione continua del personale docente di cui all'articolo 190 capoverso 1 lettera c.</p>
<p>Art. 200 Criteri e procedura di riconoscimento</p> <p>¹ La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all'articolo 197 o di un corso di cui all'articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all'USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.</p> <p>² La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione nonché sulla formazione e l'esperienza professionale del personale docente. Per le formazioni di cui all'articolo 197 deve inoltre contenere dati sull'esame.</p> <p>³ Il riconoscimento è limitato a cinque anni.</p> <p>⁴ Il riconoscimento può essere revocato dall'USAV se l'esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.</p> <p>⁵ Per la domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere presentata la documentazione di cui al capoverso 2 e dimostrata la frequentazione della formazione continua di cui all'articolo 190 capoverso 1.</p> <p>⁶ L'USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all'articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono le formazioni di cui all'articolo 197 o i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2, se l'loro esecuzione è in contraddizione con la legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.</p>	<p>Art. 200 Riconoscimento: misure in caso di carenze</p> <p>L'USAV può revocare il riconoscimento delle formazioni specialistiche non legate a una professione o di corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2 se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'esecuzione della formazione non è conforme alla legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento; oppure b. nella detenzione degli animali della persona che offre corsi di formazione o nella detenzione degli animali nella quale si svolgono parti della formazione emergono gravi carenze. <p>² Può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all'articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione o corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2 se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'esecuzione della formazione non è conforme alla legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento; oppure b. nella detenzione degli animali della persona che offre corsi di formazione o nella detenzione di animali nella quale si svolgono parti della formazione emergono gravi carenze.
<p>Art. 202 cpv. 1</p> <p>¹ Le formazioni di cui all'articolo 197 devono concludersi con un esame.</p>	<p>Art. 202 cpv. 1</p> <p>¹ Le formazioni specialistiche non legate a una professione devono concludersi con un esame.</p>

<p>Art. 203 Formatori dei detentori di animali</p> <p>¹ Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFI emana il regolamento d'esame.</p> <p>² L'USAV riconosce i corsi per la formazione dei formatori qualora, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 197, forniscano anche le conoscenze seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. conoscenze di base in didattica e diritto; b. conoscenze di base in formazione degli adulti; c. organizzazione di corsi. <p>³ La formazione deve essere conseguita presso un'organizzazione di cui all'articolo 205.</p>	<p>Art. 203 Formazione specialistica professionale o universitaria per i formatori dei detentori di animali</p> <p>¹ Chiunque impartisce ai detentori di animali formazioni specialistiche non legate a una professione o corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2 deve aver conseguito una formazione specialistica professionale o universitaria che riguarda il settore oggetto dell'insegnamento.</p> <p>² In singoli casi, l'USAV può ammettere altre conoscenze specifiche della materia se ne viene dimostrata l'equipollenza.</p> <p>³ Le persone che impartiscono la formazione nei settori legati agli animali devono aver maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione.</p>
	<p>Art. 203a Formazione specialistica non legata a una professione per i formatori dei detentori di animali (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ Le persone che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 203 devono conseguire una formazione specialistica non legata a una professione.</p> <p>² La formazione specialistica non legata a una professione dei formatori dei detentori di animali, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 197, deve fornire anche le conoscenze seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. conoscenze di base in didattica e diritto; b. conoscenze di base in formazione degli adulti; c. organizzazione di corsi.

<p>Art. 205 Requisiti per i centri di formazione</p> <p>¹ Le formazioni di cui all'articolo 203 possono essere offerte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un istituto di diritto pubblico; b. un'organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale; c. un'altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 29990:2010 oppure eduQua:2012 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. <p>² La certificazione di cui al capoverso 1 lettera c deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.</p>	<p>Art. 205</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 206 Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica</p> <p>¹ L'azienda nella quale si svolgono periodi di pratica nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento di tale effettivo.</p> <p>² Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali.</p>	<p>Art. 206</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 206a <i>Bst. d^{bis}, h e i</i></p> <p>Secondo l'articolo 28 capoverso 3 LPAn e se non è applicabile l'articolo 26 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> d^{bis}. non adempie gli obblighi di informazione di cui all'articolo 76a capoverso 1; h. non adempie, in qualità di gestore di un macello, gli obblighi di cui all'articolo 177a; i. non soddisfa, in qualità di formatore, i requisiti previsti (art. 203 e 204). 	<p>Art. 206a <i>lett. d^{bis}, d^{ter} (nuovo), d^{quater} (nuovo), h e i</i></p> <p>Secondo l'articolo 28 capoverso 3 LPAn e se non è applicabile l'articolo 26 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> d^{bis}. viola le disposizioni sull'importazione di cani (art. 76a e art. 76b) o, in qualità di futuro primo detentore in Svizzera, acquista dall'estero un cane importato in violazione di tali disposizioni; d^{ter}. non adempie gli obblighi di informazione di cui all'articolo 76d capoverso 1; d^{quater}. non adotta i provvedimenti necessari affinché un cane non costituisca un pericolo per le persone e gli animali (art. 77); h. non adempie, in qualità di gestore di un macello, gli obblighi di cui all'articolo 179e; i. non soddisfa, in qualità di formatore, i requisiti previsti (art. 203, 203a e 204).
	<p>Art. 211a Autorizzazioni provvisorie (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ I Cantoni possono rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo 13 LPAn e agli articoli 89 e 90 della presente ordinanza, a titolo provvisorio, se la persona responsabile dell'accudimento degli animali non ha ancora completato la formazione specialistica non legata a una professione richiesta e se il periodo di pratica deve essere svolto nell'azienda della persona stessa. La condizione richiesta è che formazione specialistica non legata a una professione deve essere completata entro due anni.</p>

	<p>² I Cantoni possono subordinare l'autorizzazione provvisoria al pagamento di una cauzione che copra i costi delle misure necessarie, se la condizione non è soddisfatta o non è soddisfatta entro i termini.</p>
	<p><i>Inserire prima del titolo della sezione 3</i></p> <p><i>Art. 225c</i> Disposizioni transitorie della modifica del ... (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ Le aziende che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica utilizzano una balia artificiale per i lattonzoli devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 50a a partire dal ... (15 anni dopo l'entrata in vigore).</p> <p>² I centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare i requisiti per il nascondiglio di cui all'allegato 3 a partire dal ... (un anno dopo l'entrata in vigore).</p> <p>³ I centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica che allevano o detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione dello stesso devono soddisfare il requisito secondo cui è necessario disporre preventivamente di un'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali che giustifichi il numero di animali (art. 118a cpv. 2) a partire dal ... (un anno dall'entrata in vigore).</p> <p>⁴ Le competenze degli incaricati della protezione degli animali di cui all'articolo 129a lettere b e c devono essere attuate negli istituti e nei laboratori fino a ... (un anno dopo l'entrata in vigore).</p> <p>⁵ Chiunque, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, esercita un'attività per la quale è richiesta una formazione agricola secondo la presente ordinanza e dispone di una formazione professionale «Campo professionale agricoltura e relative professioni» ai sensi del diritto anteriore non deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 194 capoverso 1.</p> <p>⁶ Chiunque offre formazioni specialistiche non legate a una professione, riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente modifica, deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 198a a partire dal ... (due anni dopo l'entrata in vigore).</p>
	<p>II</p> <p>Gli allegati 1, 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.</p>
	<p>III</p> <p>¹ Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il ...</p> <p>² L'articolo 19 capoverso 2 entra in vigore il ... (X anni dopo l'entrata in vigore).</p> <p>³ L'articolo 76b capoversi 1–7 entra in vigore il ... (un anno dopo l'entrata in vigore).</p> <p>⁴ L'articolo 145 capoverso 1 lettera b entra in vigore il ... (due anni dopo l'entrata in vigore).</p>
	<p style="text-align: right;"><i>Allegato</i> (n. II)</p> <p><i>Allegato 1 tabella 1, intestazione</i></p>

Allegato 1 tabella 1, intestazione										
Categoria animale	Vitelli			Animali giovani			Vacche e primipare in gestazione avanzata ¹ con un'altezza al garrese di			
	fino a 2 settimane	fino a 3 settimane	da 4 settimane a 4 mesi	fino a 200 kg	da 200 a 300 kg	da 300 a 400 kg	oltre 400 kg	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm
<p>Allegato 1, osservazioni sulla tabella 1, numero 3</p> <p>³ Le misure per le lattifere valgono per gli animali con un'altezza al garrese di 120–150 cm. Per gli animali di taglia superiore le misure vanno aumentate di conseguenza; per gli animali di taglia inferiore possono essere adeguatamente ridotte. Le misure per gli animali con un'altezza al garrese di 125 cm ± 5 cm e 145 cm ± 5 cm valgono per le stalle di nuova realizzazione e per le stalle che, in virtù dell'allegato 5 cifra 48, hanno diritto a un termine transitorio di cinque anni per l'adeguamento delle poste fisse e dei box di riposo.</p>										
Allegato 1, tabella 3										
Categoria animale	Suinetti svezzati		Suini ¹			Scrofe	Verri			
	fino a 15 kg	15–25 kg	25–60 kg	60–85 kg	85–110 kg	110–160 kg				
<p><i>1 Trogolo</i></p> <p>11 Larghezza del trogolo per capo nella stabulazione in gruppo cm 12 18 27 30 33 36 45^{2,3} –</p> <p><i>2 Superficie al suolo</i></p> <p>21 Gabbie, box di foraggiamento e di riposo cm – – – – – 65×19⁰⁴ –</p> <p>22 Larghezza delle corsie nei sistemi con box di foraggiamento e di riposo cm – – – – – 180 –</p> <p>23 Stalle di alimentazione con porta cm – – – – – 45×16⁰ –</p>										
Allegato 1, osservazioni sulla tabella 1, numeri 1a e 3										
Categoria animale	Vitelli			Animali giovani			Vacche e primipare in gestazione avanzata ¹ con un'altezza al garrese ^{1a} di			
	fino a 2 setti	fino a 3 setti	da 4 setti a 4 mesi	fino a 200 kg	da 200 a 300 kg	da 300 a 400 kg	oltre 400 kg	da 120 a 130 cm	da 130 a 140 cm	da 140 a 150 cm
<p><i>Allegato 1, osservazioni sulla tabella 1, numeri 1a e 3</i></p> <p>^{1a} Per gli animali con un'altezza al garrese superiore a 150 cm valgono per le poste (n. 1), per la superficie del settore di riposo con lettiera (n. 31) e per i box di riposo (n. 32) le misure previste per gli animali con un'altezza al garrese di 140–150 cm, con un adeguato ulteriore aumento. Per gli animali con un'altezza al garrese inferiore a 120 cm possono essere adeguatamente ridotte le corrispondenti misure per gli animali con un'altezza al garrese di 120–130 cm.</p> <p>³ Le misure per gli animali con un'altezza al garrese di 120–130 cm e 140–150 cm valgono per le detenzioni di animali esistenti al 1° settembre 2008 le cui poste e box di riposo sono inferiori alle dimensioni di cui all'allegato 5 numero 48 e pertanto dovevano essere adeguate entro il 31 agosto 2013 e per le stalle realizzate dopo il 1° settembre 2008.</p>										
Allegato 1, tabella 3										
Categoria animale	Suinetti svezzati		Suini ¹			Scrofe	Verri			
	fino a 15 kg	15–25 kg	25–60 kg	60–85 kg	85–110 kg	110–130 kg	130–160 kg			
<p><i>1 Trogolo</i></p> <p>11 Larghezza del trogolo per capo nella stabulazione in gruppo cm 12 18 27 30 33 36 36 45^{2,3} –</p> <p><i>2 Superficie al suolo^{3a}</i></p> <p>21 Gabbie, box di foraggiamento e di riposo cm – – – – – 65×19⁰⁴ –</p> <p>22 Larghezza delle corsie nei sistemi con box di foraggiamento e di riposo cm – – – – – 180 –</p> <p>23 Stalle di alimentazione con porta cm – – – – – 45×16⁰ –</p>										

3	<i>Superficie di riposo</i>																															
31	Superficie complessiva per capo ⁵	m ²	0,20	0,35	0,60	0,75	0,90	1,65	2,5 ⁶	6 ⁷																						
32	Superficie di riposo per capo ⁸	m ²	0,15	0,25	0,40	0,50	0,60	0,95	–	3																						
321	fino a 6 capi	m ²	–	–	–	–	–	–	1,2 ⁹	–																						
322	7–20 capi	m ²	–	–	–	–	–	–	1,1 ⁹	–																						
323	oltre 20 capi	m ²	–	–	–	–	–	–	1,0 ⁹	–																						
4	Box parto esistenti il 1° luglio 1997	m ²	–	–	–	–	–	–	3,5 ¹⁰	–																						
5	Box parto installati dopo il 1° luglio 1997	m ²	–	–	–	–	–	–	4,5 ¹¹	–																						
6	Box parto di nuova realizzazione	m ²	–	–	–	–	–	–	5,5 ¹¹	–																						
3	<i>Superficie di riposo^{3a}</i>																															
31	Superficie complessiva per capo ⁵	m ²	0,20	0,35	0,60	0,75	0,90	1,30	1,65	2,5 ⁶ 6 ⁷																						
32	Superficie di riposo per capo ⁸	m ²	0,15	0,25	0,40 ^{8a}	0,50	0,60	0,75	0,95	– 3																						
321	fino a 6 capi:	m ²	–	–	–	–	–	–	–	1,2 ⁹ –																						
322	7–20 capi:	m ²	–	–	–	–	–	–	–	1,1 ⁹ –																						
323	oltre 20 capi:	m ²	–	–	–	–	–	–	–	1,0 ⁹ –																						
4	Box parto esistenti il 1° luglio 1997 ^{3a}	m ²	–	–	–	–	–	–	–	3,5 ¹⁰ –																						
5	Box parto installati dopo il 1° luglio 1997 ^{3a}	m ²	–	–	–	–	–	–	–	4,5 ¹¹ –																						
6	Box parto installati dopo il 1° settembre 2008 ^{3a}	m ²	–	–	–	–	–	–	–	5,5 ¹¹ –																						
<p><i>Allegato 1, osservazioni sulla tabella 3, numeri 3a e 8° (nuovo)</i></p> <p>^{3a} Le superfici occupate dalle attrezzature per il foraggiamento come mangiatoie e impianti meccanici di foraggiamento non utilizzabili dagli animali non possono essere conteggiate nel calcolo delle superfici minime.</p> <p>^{8a} Nei box con pareti amovibili per i suini con un peso da 25 –40 kg deve essere prevista una superficie di riposo di almeno 0,3 m² per capo.</p>																																
<p><i>Allegato 1, tabella 4, numero 23 (nuovo)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categoria animale</th> <th rowspan="2">n</th> <th>Agnelli</th> <th>Animali giovani</th> <th>Ovini¹</th> <th>Arieti e pecore¹ senza agnelli</th> <th colspan="2">Pecore¹ con agnelli²</th> </tr> <tr> <th>fino a 20 kg</th> <th>20–50 kg</th> <th>50–70 kg</th> <th>70–90 kg</th> <th>oltre 90 kg</th> <th>oltre 90 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 Numero di poste di foraggiamento, per capo</td> <td>n</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>											Categoria animale	n	Agnelli	Animali giovani	Ovini ¹	Arieti e pecore ¹ senza agnelli	Pecore ¹ con agnelli ²		fino a 20 kg	20–50 kg	50–70 kg	70–90 kg	oltre 90 kg	oltre 90 kg	23 Numero di poste di foraggiamento, per capo	n	1	1	1	1	1	1
Categoria animale	n	Agnelli	Animali giovani	Ovini ¹	Arieti e pecore ¹ senza agnelli	Pecore ¹ con agnelli ²																										
		fino a 20 kg	20–50 kg	50–70 kg	70–90 kg	oltre 90 kg	oltre 90 kg																									
23 Numero di poste di foraggiamento, per capo	n	1	1	1	1	1	1																									

Allegato 1, tabella 9-1 (pollame domestico), numero 141

Tab. 9-1	Pollame domestico	Categoria animale	Pulcini	Animali giovani	Galline ovaiole, animali riproduttori	Animali da ingrasso
		Settimana di vita	Fino al termine della 10 ^a	Dall'11 ^a all'inizio della deposizione delle uova	Dall'inizio della deposizione delle uova	
141	Altezza libera sopra la superficie	cm	50	50	50	50 ¹

Allegato 1, tabella 9-1 (pollame domestico), numeri 123 (nuovo) e 141

Tab. 9-1	Pollame domestico	Categoria animale	Pulcini	Animali giovani	Galline ovaiole, animali riproduttori	Animali da ingrasso
		Settimana di vita	Fino al termine della 10 ^a	Dall'11 ^a all'inizio della deposizione delle uova	Dall'inizio della deposizione delle uova	
123	Altezza libera sopra i posatoi ⁶	cm	50	50	50	50
141	Altezza libera sopra la superficie ⁶	cm	50	50	50	50 ¹

Allegato 1, tabella 9-1 (pollame domestico), numeri 2 e 3

Tab. 9-1	Pollame domestico	Categoria animale	Pulcini	Animali giovani	Galline ovaiole, animali riproduttori	Animali da ingrasso
		Settimana di vita	Fino al termine della 10 ^a	Dall'11 ^a all'inizio della deposizione delle uova	Fino a 2 kg Oltre 2 kg	
2	<i>Superficie calpestabile per animale⁷ in unità di detenzione con</i>					
21	fino a 150 animali: (n) animali/m ²	numero n	14	9,3	7	6 -
22	oltre 150 animali: (n) animali/m ²	numero n	15	Superficie grigliata: 16,4 Superficie con lettiera: 10,3	Superficie grigliata: 12,5 Superficie con lettiera: 3,5	-
3	<i>Superficie calpestabile per animale⁷ in unità di detenzione⁸ con</i>					
31	fino a 20 animali: peso totale/m ²	kg	-	-	-	- 15
32	21-40 animali: peso totale/m ²	kg	-	-	-	- 20

Allegato 1, tabella 9-1 (pollame domestico), numeri 2 e 3

Tab. 9-1	Pollame domestico	Categoria animale	Pulcini	Animali giovani	Galline ovaiole, animali riproduttori	Animali da ingrasso
		Settimana di vita	Fino al termine della 10 ^a	Dall'11 ^a all'inizio della deposizione delle uova	Fino a 2 kg Oltre 2 kg	
2	<i>Superficie calpestabile per animale^{7, 7a} in unità di detenzione con</i>					
...						
3	<i>Superficie calpestabile per animale^{7, 7a} in unità di detenzione⁸ con</i>					
...						

33	41-80 animali: peso totale/m ²	kg	-	-	-	-	25
34	oltre 80 animali: peso totale/m ²	kg	-	-	-	-	30

<p>Allegato 1, osservazioni sulla tabella 9-1 (pollame domestico), numero 6</p> <p>6 Per le voliere l'USAV può autorizzare altezze inferiori nell'ambito della procedura di autorizzazione degli impianti di stabulazione secondo l'articolo 82 capoverso 5.</p>	<p><i>Allegato 1, osservazioni sulla tabella 9-1 (pollame domestico), numeri 6 e 7a (nuovo)</i></p> <p>6 Per le voliere l'USAV può autorizzare altezze inferiori nell'ambito della procedura di autorizzazione degli impianti di stabulazione ai sensi dell'articolo 82 capoverso 5. L'USAV può definire le altezze minime in un'ordinanza federale.</p> <p>7a Per piccole detenzioni di animali fino a 15 capi la stalla deve avere una superficie calpestabile di almeno 2 m² con una densità di occupazione di massimo 4 polli per m².</p> <p>8 <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p>																																																																																																																																																											
<p>Allegato 3, tabella 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie, peso</th> <th>Superficie minima per ogni unità di detenzione cm²</th> <th>Superficie per animale cm²</th> <th>Altezza cm</th> <th>Osservazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>Topo (Mus musculus)</i></td> </tr> <tr> <td>< 20 g</td> <td>330</td> <td>60</td> <td>12</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>20–30 g</td> <td>330</td> <td>80</td> <td>12</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>> 30 g</td> <td>330</td> <td>100</td> <td>12</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Ratto (Rattus norvegicus)</i></td> </tr> <tr> <td>< 200 g</td> <td>800</td> <td>200</td> <td>18</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>200–300 g</td> <td>800</td> <td>250</td> <td>18</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>300–400 g</td> <td>800</td> <td>350</td> <td>18</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>400–600 g</td> <td>1500</td> <td>450</td> <td>20</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>> 600 g</td> <td>1500</td> <td>600</td> <td>20</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Criceto (Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus)</i></td> </tr> <tr> <td>< 60 g</td> <td>800</td> <td>250</td> <td>18</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>> 60 g</td> <td>800</td> <td>400</td> <td>18</td> <td>1) 3) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Gerbillo della Mongolia (Meriones sp.)</i></td> </tr> <tr> <td>< 40 g</td> <td>1500</td> <td>350</td> <td>20</td> <td>1) 3) 5) 7)</td> </tr> <tr> <td>> 40 g</td> <td>1500</td> <td>450</td> <td>20</td> <td>1) 3) 5) 7)</td> </tr> </tbody> </table>	Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Superficie per animale cm ²	Altezza cm	Osservazioni	<i>Topo (Mus musculus)</i>					< 20 g	330	60	12	1) 3) 5) 6)	20–30 g	330	80	12	1) 3) 5) 6)	> 30 g	330	100	12	1) 3) 5) 6)	<i>Ratto (Rattus norvegicus)</i>					< 200 g	800	200	18	1) 3) 5) 6)	200–300 g	800	250	18	1) 3) 5) 6)	300–400 g	800	350	18	1) 3) 5) 6)	400–600 g	1500	450	20	1) 3) 5) 6)	> 600 g	1500	600	20	1) 3) 5) 6)	<i>Criceto (Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus)</i>					< 60 g	800	250	18	1) 3) 5) 6)	> 60 g	800	400	18	1) 3) 5) 6)	<i>Gerbillo della Mongolia (Meriones sp.)</i>					< 40 g	1500	350	20	1) 3) 5) 7)	> 40 g	1500	450	20	1) 3) 5) 7)	<p><i>Allegato 3, tabella 1</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie, peso</th> <th>Superficie minima per ogni unità di detenzione cm²</th> <th>Superficie per animale cm²</th> <th>Altezza cm</th> <th>Osservazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>Topo, Mus musculus</i></td> </tr> <tr> <td>< 20 g</td> <td>330</td> <td>60</td> <td>12</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>20–30 g</td> <td>330</td> <td>80</td> <td>12</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>> 30 g</td> <td>330</td> <td>100</td> <td>12</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Ratto, Rattus norvegicus</i></td> </tr> <tr> <td>< 200 g</td> <td>800</td> <td>200</td> <td>18</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>200–300 g</td> <td>800</td> <td>250</td> <td>18</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>300–400 g</td> <td>800</td> <td>350</td> <td>18</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>400–600 g</td> <td>1500</td> <td>450</td> <td>20</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>> 600 g</td> <td>1500</td> <td>600</td> <td>20</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Criceto, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus</i></td> </tr> <tr> <td>< 60 g</td> <td>800</td> <td>250</td> <td>18</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> <tr> <td>> 60 g</td> <td>800</td> <td>400</td> <td>18</td> <td>1) 3) 4) 5) 6)</td> </tr> </tbody> </table>	Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Superficie per animale cm ²	Altezza cm	Osservazioni	<i>Topo, Mus musculus</i>					< 20 g	330	60	12	1) 3) 4) 5) 6)	20–30 g	330	80	12	1) 3) 4) 5) 6)	> 30 g	330	100	12	1) 3) 4) 5) 6)	<i>Ratto, Rattus norvegicus</i>					< 200 g	800	200	18	1) 3) 4) 5) 6)	200–300 g	800	250	18	1) 3) 4) 5) 6)	300–400 g	800	350	18	1) 3) 4) 5) 6)	400–600 g	1500	450	20	1) 3) 4) 5) 6)	> 600 g	1500	600	20	1) 3) 4) 5) 6)	<i>Criceto, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus</i>					< 60 g	800	250	18	1) 3) 4) 5) 6)	> 60 g	800	400	18	1) 3) 4) 5) 6)
Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Superficie per animale cm ²	Altezza cm	Osservazioni																																																																																																																																																								
<i>Topo (Mus musculus)</i>																																																																																																																																																												
< 20 g	330	60	12	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
20–30 g	330	80	12	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
> 30 g	330	100	12	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
<i>Ratto (Rattus norvegicus)</i>																																																																																																																																																												
< 200 g	800	200	18	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
200–300 g	800	250	18	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
300–400 g	800	350	18	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
400–600 g	1500	450	20	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
> 600 g	1500	600	20	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
<i>Criceto (Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus)</i>																																																																																																																																																												
< 60 g	800	250	18	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
> 60 g	800	400	18	1) 3) 5) 6)																																																																																																																																																								
<i>Gerbillo della Mongolia (Meriones sp.)</i>																																																																																																																																																												
< 40 g	1500	350	20	1) 3) 5) 7)																																																																																																																																																								
> 40 g	1500	450	20	1) 3) 5) 7)																																																																																																																																																								
Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Superficie per animale cm ²	Altezza cm	Osservazioni																																																																																																																																																								
<i>Topo, Mus musculus</i>																																																																																																																																																												
< 20 g	330	60	12	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								
20–30 g	330	80	12	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								
> 30 g	330	100	12	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								
<i>Ratto, Rattus norvegicus</i>																																																																																																																																																												
< 200 g	800	200	18	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								
200–300 g	800	250	18	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								
300–400 g	800	350	18	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								
400–600 g	1500	450	20	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								
> 600 g	1500	600	20	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								
<i>Criceto, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus</i>																																																																																																																																																												
< 60 g	800	250	18	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								
> 60 g	800	400	18	1) 3) 4) 5) 6)																																																																																																																																																								

Porcellino d'India (<i>Cavia porcellus</i>)									
< 300 g	3800	350	30	1) 2) 3) 4)	Gerbillo della Mongolia, <i>Meriones sp.</i>				
300–700 g	3800	700	30	1) 2) 3) 4)	< 40 g	1500	350	20	1) 3) 5) 7)
> 700 g	3800	900	30	1) 2) 3) 4)	> 40 g	1500	450	20	1) 3) 5) 7)
					Porcellino d'India, <i>Cavia porcellus</i>				
					< 300 g	3800	350	30	1) 2) 3) 4)
					300–700 g	3800	700	30	1) 2) 3) 4)
					> 700 g	3800	900	30	1) 2) 3) 4)

Allegato 3, tabella 2				Allegato 3, tabella 2			
Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Altezza cm	Osservazioni	Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Altezza cm	Osservazioni
Topo (<i>Mus musculus</i>)	500	12	1) 3) 5) 6) 8) 9)	Topo, <i>Mus musculus</i>	500	12	1) 3) 4) 5) 6) 8) 9)
Ratto (<i>Rattus norvegicus</i>)				Ratto, <i>Rattus norvegicus</i>			
300–400 g	800	18	1) 3) 5) 6) 10)	300–400 g	800	18	1) 3) 4) 5) 6) 10)
> 400 g	1500	20	1) 3) 5) 6) 10)	> 400 g	1500	20	1) 3) 4) 5) 6) 10)
Criceto (<i>Mesocricetus</i> sp.; <i>Cricetulus griseus</i>)	800	18	1) 3) 5) 6) 11)	Criceto, <i>Mesocricetus</i> sp.; <i>Cricetulus griseus</i>	800	18	1) 3) 4) 5) 6) 11)
Gerbillone della Mongolia (<i>Meriones</i> sp.)	1500	20	1) 3) 5) 7) 8)	Gerbillone della Mongolia, <i>Meriones</i> sp.	1500	20	1) 3) 5) 7) 8)
Porcellino d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	3800	30	1) 2) 3) 4) 8) 12)	Porcellino d'India, <i>Cavia porcellus</i>	3800	30	1) 2) 3) 4) 8) 12)
Allegato 4, tabella 2, spazio minimo per il trasporto di caprini				Allegato 4, tabella 2, spazio minimo per il trasporto di caprini			
Spazio minimo per il trasporto di caprini				Spazio minimo per il trasporto di caprini			
Peso kg	Superficie per animale m ²	Altezza minima del compartimento cm		Peso ¹ kg	Superficie per animale in m ²	Altezza minima del compartimento cm	

Meno di 35 kg	0,25	Altezza al garrese + 50 cm	meno di 23 ² kg	0,18	Altezza al garrese + 40 cm
35–55 kg	0,33	Altezza al garrese + 50 cm	23 –35 kg	0,25	Altezza al garrese + 50 cm
Oltre 55 kg	0,50	Altezza al garrese + 50 cm	35–55 kg	0,33	Altezza al garrese + 50 cm
			Oltre 55 kg	0,50	Altezza al garrese + 50 cm
			<p><i>Osservazioni sulla tabella 2 (nuovo)</i></p> <p>¹ È possibile trasportare un massimo di tre animali giovani di peso non superiore a sette kg in un contenitore di trasporto in un veicolo privato.</p> <p>² Per il trasporto di animali giovani in un mezzo di trasporto per bestiame grosso, l'area di carico deve essere suddivisa in più compartimenti mediante pareti divisorie stabili, in modo che gli animali abbiano un sostegno sufficiente.</p>		